ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Lavoro-Sociale

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Regione Abruzzo

Avviso pubblico
per l'attuazione delle Misure 3 e 8
del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani

NUOVA GARANZIA GIOVANI

Novembre 2019

Indice

Disposizioni di riferimento 3
Art. 1 Finalità 5
Art. 2 I destinatari del presente Avviso 5
Art. 3 Tipologia di intervento 5
Art. 4 Risorse disponibili 6
Art. 5 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi dei Soggetti Attuatori 6
Art. 6 Presentazione della Domanda di Rimborso 9
Art. 7 Monitoraggio e controllo 10
Art. 8 Protezione dei dati personali 10
Art. 9 Informazione e pubblicità 11
Art. 10 Informazioni generali 11
Art. 11 Foro competente 11

Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro-Sociale adotta il presente Avviso coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato con Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- EGESIF_14-0017/2015 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
- EGESIF_14-0012_02/2015 Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione;

- Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della "Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969, modificato e approvato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2017 con nuova Decisione di esecuzione C(2017) 89;

- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- DPR n. 445 del 8 dicembre 2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e smi;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 2, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17.01.2018, con il quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Sistema di Gestione e Controllo PON IOG approvato con nota Prot.n. 31/0007561 del 5/11/2015 (nota di designazione AdG) e ss. mm. e ii.;

- DGR n. 1100 del 29 dicembre 2015 che modifica le DGR n. 1057/2010 e 155/2012 e approva il TU della Disciplina di Accreditamento delle Agenzie per il Lavoro;
- DGR n. 7 del 17 gennaio 2018 che approva la Disciplina dell'accreditamento per i Soggetti che erogano le attività di formazione e di orientamento della Regione Abruzzo;
- DGR n. 112 del 22 febbraio 2018 recante recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurriculari ed approvazione "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, commi 34-36, L. 28 giugno 2012, n. 92";
- DGR n. 465 del 20 giugno 2018 recante disposizioni transitorie per la disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 7 del 17 gennaio 2018;
- Convenzione Regione Abruzzo e ANPAL del 12 giugno 2018 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale che attua la Nuova Garanzia Giovani;
- DGR n. 993 del 20 dicembre 2018 che approva il PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani, approvato dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019;
- Determinazione direttoriale n. 3/DPG del 4 febbraio 2019 che modifica l'importo del Piano finanziario della Nuova Garanzia Giovani Abruzzo in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019, che ha ridotto l'importo assegnato alla Regione Abruzzo da 27.842.855,00 EUR a 26.449.370,00 EUR;
- Sistema di Gestione e Controllo Garanzia Giovani Abruzzo trasmesso con nota prot. RA/0321076/DPG008 del 19 novembre 2018;
- Indirizzi Operativi approvati con Determinazione Direttoriale DPG n. 290 del 21 novembre 2019.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato ad avviare l'attuazione delle Misure 3 e 8 del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani aventi ad oggetto, rispettivamente:

- Misura 3 Accompagnamento al lavoro;
- Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale.

2. L'Avviso è coerente con le Schede Misura del PAR, come approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018, rimodulato con DD n.3/DPG del 4 febbraio 2019, e dalla Autorità di Gestione con nota prot. Divisione 3_3858 del 28 marzo 2019.

Art. 2 I destinatari del presente Avviso

1. Sono destinatari del presente Avviso tutti i giovani residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia autonoma di Trento ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) con un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculari (*Not in Education, Employment or Training - NEET*).

2. Ai fini dell'accesso alle Misure di cui al presente Avviso, i NEET, dopo essersi registrati al Programma, devono aver sottoscritto il Patto di Attivazione presso un CPI ed effettuato con l'operatore la scelta delle misure di politica attiva cui essere avviati. La scelta della o delle Misure può essere stata effettuata anche successivamente alla sottoscrizione del Patto di Attivazione, attraverso la sottoscrizione dell'Addendum. In ogni caso, perché la Misura possa essere erogata deve essere stata scelta dal giovane, sul Patto o sull'Addendum. I NEET devono, inoltre, aver rilasciato l'opportuna dichiarazione ai fini del calcolo del profiling.

3. I giovani che abbiano effettuato un percorso all'interno del Programma e conclusa la loro esperienza in Garanzia Giovani possono iscriversi di nuovo avendone i requisiti. E' fatto divieto di reiterazione delle misure, fatta eccezione per le misure 1-B e 1-C. Pertanto, i giovani che abbiano già usufruito della Misura 3 o della Misura 8, anche nell'ambito di diversi Patti di Attivazione, non potranno essere nuovamente autorizzati quand'anche la Misura fosse opzionata nel Patto di Attivazione. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di modificare tale disposizione in considerazione degli esiti derivanti dal monitoraggio delle attività nonché a seguito di diverse determinazioni dell'AdG.

Art. 3 Tipologia di intervento

1. Coerentemente con le Schede Misura del PAR, l'Avviso finanzia le seguenti tipologie di intervento:

- **Misura 3, Accompagnamento al lavoro**, che prevede attività quali scouting delle opportunità, presentazione dei profili alle aziende, preselezione, accompagnamento ai colloqui, …, tutte finalizzate all'inserimento lavorativo presso datori di lavoro localizzati sul territorio regionale, in Italia -in area ammissibile al Programma-, in uno dei paesi dell'UE, in Norvegia o in Islanda e garantisce una remunerazione al Soggetto Attuatore che favorisce con le sue attività il risultato occupazionale;
- **Misura 8, Mobilità professionale**, che sostiene i NEET nella mobilità professionale in Italia -in area ammissibile al Programma, ma fuori dall'Abruzzo- o in uno dei paesi dell'UE, in Norvegia o in Islanda e che prevede il riconoscimento di eventuali spese per un colloquio di lavoro all'estero e di

una indennità di trasferimento a favore del NEET a seguito della sottoscrizione di un contratto di lavoro.

2. I contratti ammissibili sono i seguenti:

- Tempo determinato di durata pari o maggiore a 6 mesi e minore di 12 mesi, anche in somministrazione;
- Apprendistato di II livello o Tempo determinato, anche in somministrazione, entrambi con durata pari o maggiore di 12 mesi;
- Tempo indeterminato, anche in somministrazione, o Apprendistato di I o di III livello.

3. Le Misure devono obbligatoriamente essere inserite nel Patto di Attivazione/Addendum sottoscritto dal giovane.

Art. 4 Risorse disponibili

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono disponibili risorse pari a **1.442.855,00 EUR** di cui:

- 1.278.770,00 EUR (unmilioneduecentosettantottosettecentosettanta/00) per la Misura 3 Accompagnamento al lavoro, a valere sull'Asse Ibis del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani;
- 164.085,00 EUR (centosessantaquattromilaottantacinque/00) per la Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale, a valere sull'Asse I del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani.

2. Le risorse disponibili sono destinate:

- a remunerare i servizi di inserimento al lavoro, una volta sottoscritto il contratto da parte dei destinatari, sulla base degli importi e delle tipologie contrattuali previsti per la Misura 3 dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
- a rimborsare il costo della mobilità del destinatario per sostenere un colloquio di lavoro all'estero, a valere sulla Misura 8, sulla base degli importi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
- a coprire il costo della indennità una tantum al destinatario che sottoscrive un contratto di lavoro fuori regione o in uno degli Stati UE, in Norvegia e in Islanda, per la Misura 8, sulla base degli importi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare eventualmente la dotazione finanziaria in funzione dell'avanzamento della spesa e delle risorse disponibili, previa autorizzazione da parte dell'ANPAL.

Art. 5 Le specifiche dell'intervento e gli obblighi dei Soggetti Attuatori

1. Ai fini della partecipazione alle Misure il NEET sceglie il Soggetto dal quale farsi accompagnare individuando il CPI ovvero uno dei Soggetti inseriti nel Catalogo regionale dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani, autorizzati all'erogazione delle specifiche Misure. Tali Soggetti Attuatori agiscono nel Programma come erogatori di servizi in qualità di beneficiari. Con riferimento alla Misura 3, i CPI, nell'ambito delle proprie attività, effettuano accompagnamento al lavoro a livello regionale, interregionale o transnazionale e registrano le relative attività sulla SAP del giovane, ma per tali attività non possono presentare alcuna Domanda di Rimborso. Essendo i CPI i soggetti deputati alla erogazione della Misura 1-B, l'Organismo Intermedio intende, in tal modo, azzerare il rischio di "*acquisto di inserimenti lavorativi*".

2. I contratti di lavoro possono essere attivati presso datori di lavoro che possono procedere ad assunzione diretta senza il necessario ricorso a procedure di evidenza pubblica, localizzati in Abruzzo, in altre regioni

italiane, fatta eccezione della Provincia di Bolzano, in altri stati dell'UE, in Norvegia e in Islanda. I datori di lavoro presso cui le assunzioni sono effettuate, ovvero gli utilizzatori nel caso di contratti in somministrazione, non possono essere Soggetti Attuatori inseriti nel Catalogo regionale dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani, indipendentemente dalla Misura. Inoltre, non sono ammissibili datori di lavoro, o utilizzatori nel caso di contratti in forma di somministrazione, che, a loro volta, siano APL autorizzate o accreditate.

3. Le Misure di cui al presente Avviso devono essere autorizzate dalla Regione Abruzzo. La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa dai Soggetti Attuatori secondo le modalità e le tempistiche indicate dagli Indirizzi Operativi.

4. Le autorizzazioni sono concesse nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente Avviso e negli Indirizzi Operativi. Tutte le richieste di autorizzazione ad esito negativo, risolti i motivi della mancata autorizzazione, possono essere ripresentate.

5. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, la Misura deve essere indicata espressamente sul Patto di Attivazione. Laddove la Misura non fosse indicata sul Patto di Attivazione, il giovane può, sottoscrivere apposito Addendum che integra l'insieme delle Misure già scelte. Si raccomanda ai Soggetti Attuatori di verificare il Patto di Attivazione, in quanto i Patti sottoscritti prima del 1 luglio 2019 non prevedevano la scelta della delle Misure 1-C e 3. In tali casi, è necessario sottoscrivere un Addendum in quanto non è possibile remunerare una Misura che non sia stata espressamente scelta dal destinatario sul proprio Patto di Attivazione/Addendum.

6. Con riferimento alla **Misura 3 Accompagnamento al lavoro**, al fine di garantire le più efficaci condizioni di attuazione della Misura a favore dei NEET, **non è necessario che l'autorizzazione sia richiesta dai Soggetti Attuatori prima dell'avvio dell'erogazione delle attività**. La data di avvio di attività deve, tuttavia, essere indicata nel **Documento di proposta e attuazione**, allegato agli Indirizzi Operativi, sottoscritto dal giovane e dal Soggetto Attuatore. Il documento, correttamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso con la richiesta di autorizzazione attraverso la piattaforma. L'autorizzazione all'erogazione della Misura deve essere richiesta nel momento in cui si concretizza l'opportunità di inserimento al lavoro. Tra la data di inizio attività, come indicata sul **Documento di proposta e attuazione**, e la data di richiesta di autorizzazione, devono decorrere **almeno 7 giorni**. La data di inizio del contratto di lavoro deve essere successiva alla data di inoltro della richiesta di autorizzazione. L'effettiva autorizzazione alla erogazione della Misura 3 è condizione per l'accesso al sostegno, dovuto per l'avvio al lavoro del NEET in Abruzzo, in Italia, in EU, in Norvegia o in Islanda, con uno dei contratti previsti dalla Scheda Misura e dal Reg. Del. (UE) 2017/90 della Commissione.

7. In sede di richiesta di autorizzazione all'erogazione della Misura 3, deve essere indicata la localizzazione del possibile datore di lavoro. Al fine di tutelare i NEET, qualora tale localizzazione fosse fuori dal territorio regionale, la richiesta di autorizzazione alla erogazione della Misura 3, fatte salve le ulteriori verifiche, può essere positivamente riscontrata esclusivamente se il Soggetto Attuatore abbia già chiesto per il medesimo codice fiscale l'**autorizzazione alla erogazione della Misura 8 -componente indennità**- che consente l'accesso alla indennità da parte del giovane.

8. L'**autorizzazione alla erogazione della Misura 8 con riferimento alla componente colloquio di lavoro all'estero**, deve essere chiesta dal Soggetto Attuatore indipendentemente dalla Misura 3 almeno 5 giorni prima della data prevista per il colloquio.

9. La **Misura 3** non può essere autorizzata qualora per il destinatario si registri, prima della data di inizio attività indicata nel **Documento di proposta e attuazione**, una COB, incluso una COB di tirocinio, con il

medesimo datore di lavoro. L'assenza di una COB a favore del destinatario presso il medesimo datore di lavoro, antecedente la data di inizio attività, è anche condizione per l'accesso alla remunerazione.

10. La **Misura 3** non può essere, inoltre, autorizzata qualora per il destinatario si registri, successivamente alla data di inizio attività, una COB di tirocinio con il medesimo datore di lavoro attivata fuori dalla procedura di opzione Misura 5 e Misura 3 (cfr. commi 16 e 17) e, quindi, non autorizzata dall'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani.

11. In sede di verifiche per il rilascio delle autorizzazioni per la Misura, l'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani avvia i **controlli sullo stato di NEET**. **Per la Misura 3 e per la Misura 8** i controlli sono avviati con riferimento alla data di inizio dell'attività, come indicata sul **Documento di proposta e attuazione**. I Soggetti Attuatori concludono i controlli con riferimento alla medesima data, acquisendo opportuna Dichiarazione da parte dei giovani e l'ulteriore documentazione richiesta. Conclusi i controlli, i Soggetti Attuatori predispongono la check list e caricano sulla piattaforma Garanzia Giovani tutta la documentazione. Essi sono tenuti a fare riferimento alla procedura di verifica dello Stato di NEET e alla modulistica di cui al cap. 5 degli Indirizzi Operativi.

12. Nel caso in cui la Misura una volta autorizzata non venga erogata ovvero non venga raggiunto il risultato occupazionale che consente l'accesso alla remunerazione ovvero alla indennità per la Misura 8, decorsi i 6 mesi di durata della Misura 3 (cfr. co. 15), il giovane può scegliere un nuovo Soggetto Attuatore.

13. Con riferimento all'accesso alla remunerazione, per la Misura 3, l'attività deve essere **erogata effettivamente** e il **risultato dimostrato** (contratto di lavoro in Abruzzo, in Italia -in area ammissibile al Programma-, in UE, in Norvegia, in Islanda). A tal fine, il Soggetto Attuatore è tenuto ad **attestare le specifiche attività svolte** a favore del destinatario a partire dalla data di inizio delle attività, come indicata sul Documento di proposta e attuazione. Ai fini della ammissibilità della spesa, inoltre, il Soggetto Attuatore è obbligatoriamente tenuto ad erogare, tra le attività previste dalla scheda Misura, almeno le seguenti attività: (i) scouting delle opportunità; (ii) promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale. Le tipologie contrattuali che danno accesso alla remunerazione, graduate sulla base del livello di profiling assegnato al destinatario, sono indicate all'art. 2 del presente Avviso, nella scheda Misura 3 del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani e negli Indirizzi Operativi. L'attività è remunerata a risultato sulla base delle UCS stabilite dal Regolamento delegato (UE) 90/2016 per la specifica Misura.

14. Per la scheda **Misura 8** è riconosciuta al destinatario una **indennità una tantum** parametrata sulla base del costo forfettario stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 in relazione alla regione/Stato nel quale il destinatario deve trasferirsi per lavoro e a fronte di un contratto di lavoro rientrante nelle tipologie previste. Per la sola mobilità transnazionale è, inoltre, previsto il riconoscimento di un importo forfettario a copertura dei costi che il destinatario potrebbe sostenere per un eventuale preliminare **colloquio di lavoro**, il cui rimborso è anch'esso parametrato sulla base dei costi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.

15. La **Misura 3** ha una durata di 6 mesi, calcolati **a partire dalla data di scelta** del Soggetto Attuatore da parte del NEET.

16. In attuazione di quanto stabilito dalla Scheda Misura 5 del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani che prevede la possibilità, laddove il tirocinio dovesse produrre un risultato occupazionale entro i 30 giorni dalla sua conclusione, di vedersi remunerata la Misura 3 al posto della 5, tale opzione è possibile esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate al comma successivo e meglio specificate nella procedura descritta negli Indirizzi Operativi.

17. Sul piano generale, tale opzione è accessibile laddove il Soggetto Attuatore sia inserito nel Catalogo SA per entrambe le misure (3 e 5) e sia stato scelto dal NEET per entrambe le misure; la Misura 3 sia stata avviata e le relative attività erogate prima dell'invio della richiesta di autorizzazione all'avvio del tirocinio; il tirocinio a valere sulla Misura 5 sia stato regolarmente autorizzato; non ci sono rapporti di lavoro intercorsi tra il NEET e il datore di lavoro precedenti la data di inizio dell'attività come indicata nel Documento di proposta e attuazione; successivamente alla data di inizio attività l'unico tirocinio svolto dal NEET presso il datore di lavoro deve risultare essere quello di Garanzia Giovani per il quale il Soggetto Promotore sia il medesimo Soggetto Attuatore richiedente l'autorizzazione alla erogazione Misura 3. Il presente comma deve essere letto in combinato disposto con il comma 16 e con le disposizioni degli Indirizzi Operativi.

18. Le Misure di cui al presente Avviso devono essere registrate dal Soggetto Attuatore sulla SAP del destinatario. La corretta registrazione è condizione di ammissibilità della spesa.

19. Le attività possono essere avviate a partire dal 25 novembre 2019. Le autorizzazioni possono essere richieste fino al 30 aprile 2021 e rendicontate entro il 30 giugno 2021.

20. Stante il divieto di doppio finanziamento, i servizi e le attività finanziate a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani non possono godere di finanziamenti pubblici o privati provenienti da altre fonti. I destinatari e i datori di lavoro interessati alla assunzione **non sono tenuti al pagamento al Soggetto Attuatore di alcuna quota, a nessun titolo.**

21. Con riferimento ai dati personali che saranno conferiti dai destinatari ai Soggetti Attuatori, valgono le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). **I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento e, in quanto tali, sono responsabili per tutte le previsioni del citato Regolamento.**

22. Per i dettagli relativi alla procedura di attuazione **per tutte le Misure** oggetto del presente Avviso e la modulistica necessaria alla erogazione delle attività, si fa riferimento agli Indirizzi Operativi vigenti.

23. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni stabilite con gli Indirizzi Operativi per l'attuazione del PAR Garanzia Giovani Abruzzo, alle disposizioni di cui alla Scheda Misura, parte integrante e sostanziale del PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani e alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 6 Presentazione della Domanda di Rimborso

1. Il pagamento della remunerazione al Soggetto Attuatore è subordinato alla effettiva erogazione delle politiche e al rispetto dei vincoli e delle procedure previste per l'attuazione e per la presentazione della domanda di rimborso come dettagliati nel presente Avviso e negli Indirizzi Operativi.

2. La domanda di rimborso deve essere caricata sulla piattaforma Garanzia Giovani (https://piattaformaggclient.regione.abruzzo.it) completa di tutti gli allegati e i giustificativi richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso.

3. Ai fini della remunerazione sono stabilite le seguenti condizioni per il sostegno:

a. è stata rispettata la procedura prevista per la presentazione della domanda di rimborso che risulta completa e corretta e accompagnata da tutti i documenti richiesti, debitamente sottoscritti, se del caso;
b. tutta la documentazione richiesta è stata trasmessa ed è valida;
c. la Misura è stata opzionata nel Patto di Attivazione/Addendum dal NEET;
d. l'erogazione della misura è stata autorizzata nei termini previsti;

e. i destinatari sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dalla Scheda Misura, dall'Avviso e dagli Indirizzi Operativi;
f. l'attuazione delle Misure ha rispettato le prescrizioni e la tempistica dell'Avviso e degli Indirizzi Operativi;
g. la Misura è stata correttamente registrata sulla SAP da parte del Soggetto Attuatore;
h. sono stati prodotti i risultati, laddove previsti;
i. la procedura per la verifica dello Stato di NEET in accesso alla Misura è stata correttamente attuata;
j. per il rimborso dovuto a titolo Misura 3 per contratti fuori dalla regione Abruzzo, in area ammissibile, il Soggetto Attuatore abbia presentato richiesta di pagamento della indennità previste a favore del destinatario a valere sulla Misura 8.

4. Nel caso in cui il destinatario, anche a seguito di accertamenti successivi all'autorizzazione, risulti aver già fruito della medesima politica a valere su Garanzia Giovani, la politica viene immediatamente interrotta e il sostegno non corrisposto.

5. Le specifiche modalità di rimborso per la Misura 3 e per la Misura 8 a favore dei destinatari (Indennità una tantum per il trasferimento, rimborso forfettario per il colloquio di lavoro all'estero) sono declinate nel dettaglio negli Indirizzi Operativi. L'obbligo di presentazione della richiesta, anche per il pagamento delle indennità al NEET, è sempre in capo al Soggetto Attuatore.

6. Una volta ricevuta la domanda di rimborso, la stessa viene controllata prima dall'ufficio incaricato della gestione che effettua la verifica di conformità e, ad esito positivo, dal controllore di I livello per le verifiche amministrative.

7. Laddove il controllo produca un esito negativo o una richiesta di integrazione, tale circostanza viene comunicata al Soggetto Attuatore con le motivazioni.

8. Ad esito positivo, l'ufficio incaricato della gestione procede al pagamento attraverso il circuito MEF-IGRUE.

Art. 7 Monitoraggio e controllo

1. I Soggetti Attuatori sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

2. Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, oltre alle verifiche desk, prevede verifiche ispettive in loco poste in essere dalla Regione Abruzzo attraverso il Servizio competente.

3. Qualora a seguito di verifiche in loco o in esito a segnalazioni o a verifiche ulteriori rispetto a quelle effettuate in sede di controllo di I livello emergano profili di irregolarità la Regione Abruzzo valuta la tipologia di irregolarità e procede eventualmente a revoca e/o a recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 8 Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

2. Ai fini della trasparenza, si informa che l'eventuale cofinanziamento di operazioni a valere sul PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, l'accettazione della

pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'UE, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e alle operazioni finanziati.

3. I Soggetti Attuatori sono titolari autonomi del trattamento dati nei confronti dei destinatari delle attività.

Art. 9 Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii., nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.

2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati della natura di tale finanziamento.

3. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte della Regione Abruzzo avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 e all'allegato XII, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm. e ii., all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 10 Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.

2. Sono integralmente richiamati gli obblighi dei beneficiari accettati con la sottoscrizione, in sede di candidatura, dell'Atto di Impegno.

3. Responsabile del procedimento è l'Avv. Alba La Barba, Responsabile dell'Ufficio Attuazione Garanzia Giovani del Servizio DPG008.

4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale Dipartimento DPG https://selfi.regione.abruzzo.it/.

5. Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate via mail all'indirizzo garanziagiovani@regione.abruzzo.it indicando in oggetto FAQ seguito dal numero della Misura per la quale si chiedono chiarimenti.

Art. 11 Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso il Foro competente è quello dell'Aquila.